

269. — 1306, Aprile 8. — c. 84 t.^o — Domenico ambasciatore di Pietro console maggiore e del comune di Pola, in risposta a lettere del doge, dichiara che il feudo, stato già di Nuzerio Morosini e del costui figlio Donato, è dovuto al vescovo di Pola, ora assente, e scusa perciò i suoi mandanti di non immischiarsi in affari ecclesiastici; sarà contento sia fatta giustizia al Morosini senza far danno (*obli cum*) al cittadino (*vicino*) di Pola Andrea.

V. MINOTTO, *Doc. ad Forumjuli ecc.*, 59.

270. — (1306), ind. IV, Aprile 14. — c. 85. — Privilegio in cui si dichiara che, in forza della legge disponente che chiunque abbia dimorato in Venezia per 25 anni, sostenendo le fazioni ed i pesi pubblici, possa godere tutti i diritti di cittadino, dietro proposta dei provveditori di comune, Guglielmo *Marchesii batti*oro abitante a S. Lio fu riconosciuto cittadino, ed ebbe il presente, onde, come tale sia trattato nello Stato ed all'estero. — Con bolla di piombo.

Dato nel palazzo ducale di Venezia.

Questo privilegio servì di formola ai diversi rilasciati verso la stessa epoca.

271. — 1306, Aprile 26. — c. 85. — Annotazione: che Manfredino campanaio di S. Luca ebbe privilegio simile al precedente.

1306, Aprile 27. — V. 1306, Agosto 30.

272. — 1306, ind. IV, Maggio 9. — c. 86 t.^o — Rispondendo a Corrado de' Grimaldi notaio ambasciatore del comune di Padova, il doge acconsente a sospendere fino al prossimo S. Andrea le rappresaglie concesse a Biagio Gradelloni contro i padovani, a condizione che esso venga pagato (v. n. 239).

1306, Maggio 11. — V. 1306, Luglio 28.

273. — s. d., (1306, Luglio, primi giorni?). — c. 86 t.^o — Nota di proposte fatte da frate Agostino da Ascoli (*de Esculo*) a nome del patriarca d'Aquileia, e presentate al doge da Giovanni *Marchesini*: Che fra Venezia ed il patriarca si faccia pace perpetua; che niuna delle due parti permetta il passaggio sul proprio territorio a nemici dell'altra, ma accordi ciascuna il transito a quelli che vanno a servirla; che Venezia paghi al patriarca, dall'epoca dell'assunzione di Ottobuono, marche 500 all'anno, invece delle 450 che corrispondeva prima, pei diritti dell'Istria; paghi subito per 4 anni, scorsi i quali i pagamenti si facciano al principio di ciascun anno, dichiarando il motivo dell'esborso. Il patriarca osserverà in perpetuo tal convenzione, e Venezia interporrà i suoi uffici per farla ratificare dalla S. Sede. Dureranno in vigore gli antichi trattati vigenti fra Aquileia e Venezia (v. n. 274 e 277).

V. MINOTTO, *Doc. ad Forumjuli ecc.*, 59.

274. — s. d., (1306, Luglio, primi giorni). — c. 86 t.^o — Risposta del doge alle